



*Alle OSSP  
cepi e me +  
alt/ll  
7/11/97*

# Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE  
Divisione V - Sezione I

Prot. n. 144556 / 9.5

Roma, li 5.11.1997

LETTERA CIRCOLARE

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE  
 PENITENZIARIA  
 Divisione V - Sezione I  
 Ufficio Centrale del Personale  
 Pubblico  
 - 8 NOV. 1997  
 4489/ST

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c.

Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile



L O R O   S E D I

**OGGETTO:** Nuovi criteri di attribuzione del beneficio previsto dalla legge 18 maggio 1989, n.203. Mensa obbligatoria di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e gli istituti penitenziari.

Al fine di rispondere ai numerosi quesiti, pervenuti dalla maggior parte degli istituti della Repubblica, di seguito si forniscono specifiche direttive atte a disciplinare le modalità di fruizione delle mense obbligatorie di servizio costituite negli istituti.



# Ministero di Grazia e Giustizia

penitenziari e nelle scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Pertanto, le previsioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 31 luglio 1993, n. 395 ed all'art. 4 - punti 3 e 8 dello Accordo Quadro Nazionale del 24 luglio 1996, rendono indispensabile stabilire nuovi criteri per l'attribuzione del beneficio in parola anche in relazione all'articolazione dei turni di servizio.

L'articolo 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 203 indica tra i beneficiari delle mense obbligatorie di servizio fra l'altro il personale:

- 1) - impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; *(Hole, sedi lontane dai centri abitati)*
- 3) - alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. *(servizi di custodia con posto ed elloppio e corseo dell'turno)*

Ricorrendo il presupposto di cui al punto 1), la mensa obbligatoria di servizio compete, limitatamente al pasto giornaliero, corrispondente al turno di servizio espletato, esclusivamente:

- a) - al personale al cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30 per il pranzo ed oltre le ore 20,30 per la cena;
- b) - al personale che, a causa dell'orario di inizio del turno di servizio, si trovi nell'impossibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio.





# Ministero di Grazia e Giustizia

In relazione alla previsione di cui al punto 2), la partecipazione alla M.O.S. è consentita al personale impiegato nel servizio dei piantonamenti e/o delle traduzioni dei detenuti e degli internati presso le aule di giustizia o luoghi esterni di cura, nella città sede di servizio, e ciò a prescindere dagli orari indicati al punto a). Il predetto personale, infatti, oltre ad assicurare l'effettiva presenza in servizio opera anche in condizioni di grave disagio ambientale.

Il personale impiegato nei servizi di cui sopra, essendo obbligato ad esercitare un'attiva ed ininterrotta vigilanza dei detenuti piantonati o traducendi, dovrà essere, ove possibile, avvicendato al termine del turno ordinario di servizio giornaliero e tale avvicendamento dovrà essere programmato in modo tale da consentirgli la possibilità di fruire della M.O.S. - *e che ore? in quali circostanze?*

Il personale subentrante nel servizio potrà fruire del pasto prima dell'inizio del previsto turno di servizio. In tale ipotesi, il tempo impiegato per la consumazione del pasto, oltre a rientrare nel computo dell'orario di lavoro ordinario settimanale, concorre anche al calcolo per il compenso del lavoro straordinario (cfrs. art. 4 - punto 8 del citato Accordo Quadro Nazionale).

Fermo restando che il personale impiegato nel servizio di piantonamento presso i luoghi esterni di cura, per ovvie ragioni, deve essere sempre avvicendato al termine del turno, al personale impiegato presso le aule di giustizia, nel caso in cui ciò non sia possibile, dovrà essere, comunque, garantita la possibilità di usufruire, durante il servizio, di un adeguato pasto caldo, appositamente confezionato, in sostituzione dei generi





# Ministero di Grazia e Giustizia

distribuiti alla mensa.

Riguardo alla previsione di cui al punto 3), la mensa obbligatoria di servizio spetta:

- agli allievi agenti ausiliari ed agli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria per il periodo del corso di formazione;
- al personale per cui confronti è disposto l'obbligo di permanere in caserma ai fini della disponibilità all'impiego per le esigenze previste dall'art. 18 - comma 5 - della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- al personale che frequenta i corsi di formazione e di aggiornamento presso le Scuole o Istituti di Istruzione, limitatamente alla durata del relativo corso.

Premesso quanto sopra, ne discende che la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro previsto dall'art. 12 del D.P.R. 395/95, deve essere consentita:

per i servizi articolati su quattro quadranti orari

- al personale il cui turno di servizio ha inizio nella fascia oraria compresa tra le ore 11,30 e le ore 13,30, limitatamente al pranzo;
- al personale il cui turno di servizio inizia tra le ore 17,30 e le ore 19,30, limitatamente alla cena;

per i servizi articolati su tre quadranti orari

- al personale del turno 8,00 / 16,00, limitatamente al pranzo;
- al personale del turno 16,00 / 24,00, limitatamente alla cena;



# Ministero di Grazia e Giustizia

per i servizi articolati su turni unici fissi

- al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in compiti amministrativi, contabili e patrimoniali presso gli uffici degli Istituti e delle Scuole dell'Amministrazione, con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi, la mensa obbligatoria di servizio compete esclusivamente quando il turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Inoltre, è opportuno precisare quanto segue.

Il servizio di mensa dovrà essere organizzato nell'arco temporale compreso tra le ore 11,30 e le ore 14,30 per il pranzo e tra le ore 17,30 e le ore 20,30 per la cena. Ciò, si rende necessario, anche al fine di una corretta programmazione del servizio traduzioni che, quando possibile, potrà tener conto dei prestabiliti orari di apertura e chiusura delle M.O.S. per consentire al personale impiegato di scorta di consumare i pasti, a titolo gratuito, nelle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria.

La partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio, fermo restando quanto in precedenza previsto per il personale impiegato nel servizio delle traduzioni e piantonamenti, deve essere assicurata durante lo svolgimento del turno di servizio.

Il tempo impiegato per la consumazione del pasto, fissato inderogabilmente in trenta minuti, rientra nel periodo temporale del turno ordinario di servizio giornaliero in quanto la particolare natura e l'organizzazione dei servizi richiedono la costante





MOD. 40/255

# Ministero di Grazia e Giustizia

disponibilità per il pronto impiego del personale anche se impiegato in compiti amministrativi, contabili e patrimoniali.

In trattandosi di oneri a totale carico dell'Amministrazione, l'ammissione alla M.O.S. è subordinata al rigoroso accertamento dell'effettivo impiego del personale nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni.

Con riguardo, infine, all'entità delle spettanze giornaliere, alle integrazioni fatte ed ai generi di conforto, si confermano le disposizioni contenute nelle lettere circolari n. 67045/4.5 del 16 giugno 1992 e n. 61014/3.1 del 19 marzo 1993.

Si confida nella corretta applicazione delle disposizioni impartite anche al fine di evitare disparità di trattamento fra i diversi istituti.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
DIRIGENTE GENERALE  
Emilio di SOMMA